

N. 9.346 di rep.

N. 4.876 di racc.

Verbale di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici)

il giorno 13 (tredici)

del mese di novembre

alle ore 10,15 (dieci e quindici)

in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Tronchetti Provera Marco**, nato a Milano il 18 gennaio 1948, domiciliato per la carica in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

**"Prelios S.p.A.",**

con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale sottoscritto e versato euro 218.877.613,14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 02473170153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 589396 (di seguito, anche: la **"Società"** o **"Prelios"**),

mi chiede di far constare, per quanto concerne il primo punto dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, qui riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. *Adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Cod. Civ. e dell'articolo 18.2 dello Statuto Sociale: modifiche agli articoli 7 (Assemblea), 8 (Assemblea), 12 (Consiglio di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*(Omissis)*

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio si svolge, per quanto concerne il primo punto dell'ordine del giorno, come segue.

Assume la presidenza il Comparente, nella sua predetta veste ai sensi di legge e di statuto, il quale constata e da atto che:

- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato giusta avviso di convocazione inviato in data 8 novembre 2012 a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale vigente;

- oltre ad esso comparente sono presenti i consiglieri: E.PARAZZINI, G. ANGIOLINI, M. BROGI, G.FIORTI, J.FRANZAN, V. LAZZARI, A. NODARI, D.TREVISAN, G. VALERIO e G.J. VENDER, nonché i sindaci: E. LAGHI (Presidente), L. FORNABAIO e R. BRACCHETTI.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare anzitutto sull'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, ricorda, innanzitutto, che - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, comma 2 del codice civile - l'art. 18.2 dello statuto sociale attribuisce al Consiglio di Amministrazione il compito di provvedere all'"adeguamento dello statuto a disposizioni normative".

Richiama quindi le modifiche introdotte all'art. 2369 del codice civile dal decreto legislativo del 18 giugno 2012 n. 91; tale disposizione, così modificata, richiede che lo statuto delle società quotate stabilisca le modalità di convocazione dell'assemblea, escludendo che questa scelta possa essere delegata agli amministratori. Sulla base di tali modifiche, si rende, pertanto, necessario dare corso alla modifica dell'art. 7.2 dello statuto sociale di Prelios, al fine di rendere applicabile unicamente il regime legale dell'unica convocazione, e, di conseguenza, alla modifica degli articoli 8.3, 8.4, 12.4 e 22.7 nella parte in cui si fa riferimento all'esistenza di più convocazioni. Procedo quindi alla illustrazione delle singole proposte di modifica.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente,

**unanime delibera**

1.) di modificare il secondo comma dell'articolo 7 (sette) dello statuto sociale vigente come segue:

*"7.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in un'unica convocazione. Le relative deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge."*,

fermo ed invariato restando detto articolo 7 (sette) in ogni altra sua parte;

2.) di modificare il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 (otto) dello statuto sociale vigente rispettivamente come segue:

*"8.3 La comunicazione prevista al comma 2 dell'articolo 8 del presente statuto è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea"*

*8.4 La comunicazione prevista al comma 2 dell'articolo 8 del presente statuto deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunica-*

zione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del presente statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.", fermo ed invariato restando detto articolo 8 (otto) in ogni altra sua parte;

3.) di modificare il quarto comma dell'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale vigente come segue:

"12.4 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per la società e la borsa con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.",

fermo ed invariato restando detto articolo 12 (dodici) in ogni altra sua parte;

4.) di modificare il settimo comma dell'articolo 22 (ventidue) dello statuto sociale vigente come segue:

"22.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare.

Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per la società e la borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, di legge e/o regolamentare, le liste devono essere corredate da un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.",

fermo ed invariato restando detto articolo 22 (ventidue) in ogni altra sua parte;

5.) di dare mandato ai legali rappresentanti *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, per apportare al testo delle presenti delibere ed allo statuto sociale così come modificato quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, al fine di dar esecuzione alle delibere medesime.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre unanime

**dà atto**

anche ai fini del deposito, che a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello statuto sociale verrà ad essere, ottenuta l'iscrizione delle delibere come sopra assunte presso il Registro delle Imprese, quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto "A", omissane la lettura da parte mia per espressa volontà del componente e degli intervenuti.

Essendosi esaurita la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 10,40 (dieci e quaranta) passa alla trattazione dei restanti punti dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato provvedendosi a parte.

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me sottoscrive, omissa per sua dispensa la lettura dell'allegato.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sette e dell'ottava sin qui.

F.to Marco Tronchetti Provera

F.to Carlo Marchetti notaio

## **Allegato "A" del n. 9.346/4.876 di rep.**

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO**

##### **Articolo 1**

**1.1** La società si denomina "Prelios S.p.A."

##### **Articolo 2**

**2.1** La società ha sede in Milano.

**2.2** Essa può istituire altrove, in Italia e all'estero, e sopprimerle, sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze.

##### **Articolo 3**

**3.1** La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

**3.2** La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

##### **Articolo 4**

**4.1** La società ha per oggetto:

- la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa.

**4.2** In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione, la costruzione, la demolizione, la manutenzione di edifici ed opere edili in genere; la progettazione e la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività, la prestazione di servizi nel settore immobiliare.

**4.3** La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata secondo la disciplina vigente.

#### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

##### **Articolo 5**

**5.1** Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 218.877.613,14 (duecentodiciottomilionioctocentasettantasettesecentotredici virgola quattordici) diviso in n. 841.171.777 (ottocentoquarantunomilionicentocettantunomilasettecentocettantasette) azioni prive di valore nominale.

**5.2** Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al

valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

#### **Articolo 6**

**6.1** Le azioni sono ordinarie e nominative.

**6.2** La società può aumentare il capitale sociale anche mediante conferimenti diversi dal denaro e

può emettere categorie di azioni fornite di particolari diritti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa pro-tempore vigente.

**6.3** L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 7**

**7.1** La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

**7.2** Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in un'unica convocazione. Le relative deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge.

**7.3** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

a) apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;

b) posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in

assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state

conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle

deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

**7.4** L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**7.5** Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

**7.6** I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti

le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

**7.7** I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei casi e nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

**7.8** Delle integrazioni dell'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 del presente statuto è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

**7.9** I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano al Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

## **Articolo 8**

**8.1** La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

**8.2** La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

**8.3** La comunicazione prevista al comma 2 dell'articolo 8 del presente statuto è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

**8.4** La comunicazione prevista al comma 2 dell'articolo 8 del presente statuto deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea

ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 8 del presente statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **Articolo 9**

**9.1** La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

**9.2** Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal Regolamento Assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società.

#### **Articolo 10**

**10.1** L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

**10.2** In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

**10.3** Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

**10.4** Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

#### **Articolo 11**

**11.1** Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

**11.2** Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

**11.3** Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 12**

**12.1** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri



che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina)

e sono rieleggibili.

**12.2** L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.

**12.3** La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai

sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

**12.4** Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate

presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per la società e la borsa con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

**12.5** Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**12.6** Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano

complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.

**12.7** Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei

singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che

fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti, per gli amministratori di società quotate, ai sensi di

legge ovvero dal codice di comportamento fatto proprio dalla Società. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, in ciascuna lista presentata, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

**12.8** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

**12.9** Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**12.10** Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste, a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori ancora da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della

lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il

candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando

eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**12.11** La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra generi pro-tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

**12.12** Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di

amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a

completare il numero minimo di amministratori indipendenti, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente.

**12.13** Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente.

**12.14** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente.

**12.15** La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in seno al Consiglio di Amministrazione il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti di indipendenza.

**12.16** Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

**12.17** Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

### **Articolo 13**

**13.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice-Presidenti.

**13.2** Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti o Amministratori Delegati la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

**13.3** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

### **Articolo 14**

**14.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci

nella sede della società od in quell'altro luogo che sarà fissato dalla lettera d'invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno degli Amministratori Delegati oppure da un quinto dei consiglieri in carica.

**14.2** Il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**14.3** Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della

riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano

fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

**14.4** Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica

inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

**14.5** Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di

formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

**14.6** La partecipazione alle riunioni consiliari – e del Comitato esecutivo, ove nominato – possono

avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

**14.7** La riunione del Consiglio di Amministrazione – o del Comitato esecutivo, ove nominato – si

considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

#### **Articolo 15**

**15.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea.

#### **Articolo 16**

**16.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora intervenga

la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito a cui accede il Presidente.

#### **Articolo 17**

**17.1** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal

Presidente e dal Segretario della riunione.

**17.2** Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal

Presidente.

#### **Articolo 18**

**18.1** Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti ritenuti

opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la legge e

lo statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

**18.2** Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di fusione o di scissione, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a

disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

**18.3** In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come

definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano

essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi

previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.

**18.4** Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli

organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile

evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate

dalla società o dalle società controllate; in particolare, gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate

dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

**18.5** La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

#### **Articolo 19**

**19.1** Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare

quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di

Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come

esso crederà di stabilire.

**19.2** Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni

dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

**19.3** Esso può inoltre nominare uno o più Comitati con funzioni consultive e propositive, anche al

fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

**19.4** Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il

parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

**19.5** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in

materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

**19.6** Infine il Consiglio di Amministrazione può anche nominare Direttori Generali, Vice-Direttori Generali, Direttori, Vice-Direttori e procuratori per singoli atti, o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice-Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

#### **Articolo 20**

**20.1** La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

**20.2** Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

**20.3** Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

#### **Articolo 21**

**21.1** Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

**21.2** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 22**

**22.1** Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo

finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

**22.2** L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

**22.3** La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al comma 17 dell'articolo 22 del presente statuto, avviene – nel rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare – sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

**22.4** Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

**22.5** Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare.

**22.6** Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

**22.7** Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salvo proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare.

Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per la società e la borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, di legge e/o regolamentare, le liste devono essere corredate da un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura, e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

**22.8** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

**22.9** Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**22.10** Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro-tempore vigente, ciascuna lista recante un numero di candidati alla carica di sindaco effettivo pari o superiore a tre, dovrà indicare, nella prima sezione, il candidato del genere meno rappresentato al secondo numero progressivo e anche, nella seconda sezione, un candidato del genere meno rappresentato nella medesima prima sezione.

**22.11** Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**22.12** Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di

minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**22.13** La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

**22.14** In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, secondo l'ordine progressivo che assicuri in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente. Nell'ipotesi, tuttavia, di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

**22.15** Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte



il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale, fermo restando in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che in sede di nomina del Collegio Sindacale aveva ottenuto il maggior numero di voti.

**22.16** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;

qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

**22.17** Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando in ogni caso il rispetto

dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente.

**22.18** I sindaci uscenti sono rieleggibili.

**22.19** La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

## **BILANCIO – RIPARTO UTILI**

### **Articolo 23**

**23.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 24**

**24.1** Gli utili di esercizio, previo l'accantonamento del 5% (cinqueper cento) di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell'assemblea sul loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

**24.2** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

**24.3** La società, ove ricorrano le condizioni di legge, può distribuire acconti sui dividendi.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 25**

**25.1** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

### **Articolo 26**

**26.1** Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

F.to Marco Tronchetti Provera

F.to Carlo Marchetti notaio



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su  
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n.  
82 , in termine utile per il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 29 novembre 2012

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

